



SCHEMA CONVENZIONE
APPROVATO CON DECRETO D.G. N.46 del 04/03/2020
REV. 1/1

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

* * * * *

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO

TRA

L'AT.E.R. della Provincia di Rieti, (C.F. 00040520579), con sede in Rieti, Via degli Olivi, 20, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*,

E

Avv. _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____ - con studio in Rieti, _____ - P.IVA _____

PREMESSO

- che è necessario conferire incarico professionale a legale esterno al fine di

- che con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ si è provveduto, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto, dall'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda e dal Regolamento per la formazione dell'Elenco aperto degli Avvocati e per la disciplina del conferimento di incarichi legali a professionisti esterni, all'individuazione e nomina del Legale al quale affidare l'incarico per la difesa, assistenza e rappresentanza dell'Azienda nella vertenza in argomento, designato nella persona dell'Avv. _____ ;

TRA LE PARTI SOPRA INDICATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico viene conferito per la difesa, rappresentanza e assistenza dell'Ater di Rieti nelle controversie di cui in premessa come specificate nel decreto di incarico e per l'espletamento di tutte le attività connesse, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate alla definizione delle vertenze.

2. La presente convenzione disciplina e regola l'incarico secondo quanto previsto dal Regolamento per la formazione dell'Elenco aperto degli Avvocati e per la disciplina del conferimento di incarichi legali a professionisti esterni.

Art. 2- CORRISPETTIVO

1*. Al legale incaricato sarà corrisposto il giusto compenso ovvero sia quello proporzionato alla quantità e alla qualità dell'incarico da svolgere, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale in conformità al D.M. n. 55/2014 e successivi modifiche di cui al D.M. n. 37/2018, nonché, successivamente, ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, L.247/12.





Il legale individuato [ai sensi dell'articolo che precede] dovrà redigere preventivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. in vigore, secondo lo scaglione relativo al valore della singola controversia, oltre rimborso spese vive, e pattuirà il compenso al momento del conferimento di incarico (art. 8 "Compensi economici" del Regolamento per la formazione dell'Elenco aperto degli Avvocati e per la disciplina del conferimento di incarichi legali a professionisti esterni).

*articolo da adattare ai singoli casi nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento

2. Il compenso, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera incaricata ed è ritenuto equo in relazioni alle prestazioni rese.

4. In caso di provvedimento giudiziario favorevole all'Ater di Rieti, con condanna della controparte alla refusione delle spese di patrocinio in misura maggiore di quanto convenuto nel presente disciplinare, tale importo verrà riconosciuto al legale incaricato, in luogo del compenso di cui al presente disciplinare, nelle seguenti ipotesi:

- in caso di effettivo incasso (sia a seguito di adempimento spontaneo della controparte sia a seguito di transazione o accordo bonario o scrittura privata comunque denominata)
- in caso di procedura esecutiva forzata completamente soddisfacente delle ragioni dell'Azienda.

Ove nei casi di transazione o accordo stragiudiziale o giudiziale, o in sede di scrittura privata comunque denominata, venga concordata la refusione delle spese legali, da parte della controparte, in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, le stesse saranno riconosciute e liquidate all'Avvocato in caso di effettivo incasso.

5. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'Ater.

Art. 3 - PAGAMENTI

1. Il compenso verrà corrisposto al professionista, per l'attività effettivamente svolta ed alla conclusione dell'incarico conferito, previa presentazione della relativa parcella; tuttavia, nel corso del giudizio potranno essere corrisposte le spese processuali sostenute e documentate.

Art. 4 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

1. Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ater di Rieti, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori oneri correlati nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del Regolamento per la formazione dell'Elenco aperto degli Avvocati e per la disciplina del conferimento di incarichi legali a professionisti esterni.

2. L'espletamento delle suddette ulteriori attività è subordinato al preventivo assenso del Direttore Generale e da specifico accordo sui compensi spettanti per tale ulteriore attività.

Art. 5 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Le transazioni e gli Arbitrati sono autorizzati dal Direttore Generale.

2. La procura alle liti è conferita dal Direttore Generale per ogni singolo grado di giudizio.
3. Per quanto riguarda la fase di recupero dei crediti, si procederà alle azioni esecutive previa autorizzazione dell'Azienda valutata l'utilità delle stesse in relazione al caso concreto.



Art. 6 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato l'Ater di Rieti circa l'attività di volta in volta espletata, indicando, con supporti costituiti da riferimenti normativi e giurisprudenziali, la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda medesima, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

1. L'Ater di Rieti si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il Legale incaricato dichiara:
- di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
 - che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;
 - di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Ente, e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi dell'Azienda alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
 - di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l'Ater di Rieti;
 - di essere in possesso di apposita polizza di responsabilità professionale con massimale di almeno € 300.000,00;
 - di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative, ed in caso di personale dipendente rimette apposito DURC;
 - di esprimere il consenso informato al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente convenzione;
 - di obbligarsi a porre in essere nell'espletamento dell'incarico tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia;
 - di assumere la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, del codice in materia di protezione dei dati personali, obbligandosi a restituire le somme eventualmente pagate dall'Ater di Rieti (in qualità di titolare del trattamento dei dati) a titolo di sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative;



2. E' vietato all'incaricato di instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato e tale condizione è da intendersi specifica clausola risolutiva del presente accordo.

3. Il legale incaricato si obbliga a non azionare procedure giudiziarie in danno dell'Azienda per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;

4. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ater l'eventuale insorgere di condizioni di incompatibilità sopra richiamate ed a garantire che le stesse norme vengano osservate da eventuali procuratori corrispondenti.

Art. 9 - REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO

1. L'Ater ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Ater informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni anche a seguito del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 11 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Rieti.

Letto, approvato e sottoscritto in Rieti il.....

Il Direttore Generale

Il Legale incaricato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Il Direttore Generale

Il Legale incaricato